



AIMAG SpA  
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola  
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005  
NUMERO VERDE 800 018 405  
[www.aimag.it](http://www.aimag.it) [info@aimag.it](mailto:info@aimag.it)  
[segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it](mailto:segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it)

CCP 10961415 REA 258874  
REG. IMP. MO N. 00664670361  
COD. FISC. E P.IVA 00664670361  
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

# **SERVIZIO DI ASPIRAZIONE E TRASPORTO PERCOLATO DALLE DISCARICHE E DAGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI FINALE EMILIA E FOSSOLI DI CARPI DI AIMAG S.P.A.**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



## Art. 1 – COMMITTENTE E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Committente dell'appalto è Aimag Spa, con sede in Via Maestri del Lavoro n° 38 a Mirandola, in provincia di Modena.
2. Gli impianti oggetto del presente appalto di proprietà di Aimag Spa sono:
  - impianto di compostaggio, Via Ceresa n.10/A - Finale Emilia (MO);
  - impianto di compostaggio, Via Valle n. 21 – Fossoli di Carpi (MO);
  - discarica per rifiuti non pericolosi, Via Valle n. 21 – Fossoli di Carpi (MO);
  - discarica per rifiuti non pericolosi, Via Campana n. 16 – Medolla (MO);
  - discarica per rifiuti non pericolosi, Via Belvedere n. 5/C – Mirandola (MO);
  - discarica ex di 1<sup>a</sup> categoria, Via Bertuzza n. 8 – San Marino di Carpi (MO) .
3. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi, di seguito descritti, da svolgersi presso gli impianti indicati al precedente punto 2:
  - servizio di aspirazione e trasporto di rifiuto non pericoloso proveniente dalla miscela delle acque di dilavamento dei piazzali prodotto dagli impianti di compostaggio Aimag Spa di Finale Emilia e di Fossoli di Carpi;
  - servizio di aspirazione e trasporto del percolato (EER 19 07 03 "Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 17 09 02") prodotto dalle discariche di Fossoli di Carpi, San Marino di Carpi, Medolla e Mirandola.
  - servizio di aspirazione e trasporto del percolato, delle acque di dilavamento piazzali da tutte le discariche e dagli impianti di compostaggio di Finale Emilia e di Fossoli di Carpi Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, nel raggio di 100 Km dagli impianti Aimag Spa;
  - servizio di aspirazione e trasporto del percolato, delle acque di dilavamento piazzali da tutte le discariche e dagli impianti di compostaggio di Finale Emilia e di Fossoli di Carpi Aimag Spa, presso depuratore regolarmente autorizzato, ad una distanza maggiore di 100 Km dagli impianti Aimag Spa;
  - servizi in emergenza e pronto intervento di trasporto e dispersione acqua sul fronte rifiuti delle discariche Aimag Spa in caso di incendi, servizio di dispersione acqua sul cumulo rifiuti in caso di incendio presso gli impianti di Compostaggio di Finale Emilia e di Fossoli di Carpi e pronto intervento di aspirazione in caso di allagamenti, perdite od ostruzioni delle condotte.
  - **Si chiarisce che la stazione appaltante si riserva di poter affidare parte dei servizi descritti anche a trasportatori terzi o di svolgerli conto proprio con mezzi di proprietà.**

## Art. 2 – QUANTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi principalmente in quanto sotto riportato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che le quantità di seguito indicate sono frutto di una stima basata sulla storicità degli interventi effettuati presso gli impianti di compostaggio e le discariche; pertanto esse non sono in alcun modo vincolanti per la stazione appaltante la quale potrà, secondo le proprie necessità, richiedere, nell'arco del tempo di validità del contratto, la prestazione del servizio per tutti gli interventi o per parte di essi, senza inoltre alcun vincolo di ripartire uniformemente le quantità stesse.

Tali quantità potranno pertanto variare in più o in meno senza che l'appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **A. Servizio di aspirazione e trasporto dei percolati e delle acque di dilavamento dei piazzali prodotti dall'impianto di compostaggio di Finale Emilia.**

Aspirazione e trasporto rifiuto prodotti dagli impianti di compostaggio Aimag Spa di Finale Emilia derivante dalla miscela delle acque di dilavamento dei piazzali (codice EER 190599 "Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio dai piazzali di trattamento)").

L'impianto attualmente è fermo per manutenzione straordinaria e chiuso al conferimento di rifiuti, il servizio prevede l'aspirazione del rifiuto dalle apposite vasche di stoccaggio, il trasporto e lo scarico presso l'impianto di trattamento Aimag Spa di via Bertuzza di S.Marino di Carpi per il successivo trattamento biologico (D8); il servizio verrà effettuato nel corso dell'anno e secondo il programma stabilito dal Responsabile dell'Impianto. La compilazione del formulario di identificazione del rifiuto sarà a cura di Aimag Spa.

Il servizio indicativo è quantificato in 3.000 (tremila) ton/anno.

### **B. Servizio di aspirazione e trasporto del percolato prodotto dalle discariche Aimag S.p.A. di Mirandola:**

Aspirazione del percolato (EER 19 07 03 "Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 17 09 02"), dai bacini di stoccaggio, da effettuarsi secondo il programma settimanale redatto dal tecnico/addetto delle discariche, di norma durante gli orari di apertura degli impianti ma anche presso le discariche chiuse.

Trasporto di percolato e scarico dei rifiuti presso l'impianto di trattamento Aimag Spa di Via Bertuzza di San Marino-Carpi (MO) per il successivo trattamento chimico-fisico (D9).

Le modalità di gestione del sollevamento e dello stoccaggio del percolato presso le discariche nonché di svuotamento delle vasche da parte del fornitore sono descritti

all'interno del "Fascicolo Tecnico Discariche – Gestione del percolato nelle discariche Aimag Spa.

Il servizio è quantificato in 12.000 (dodicimila) ton/anno.

**C. Servizio di aspirazione e trasporto del percolato prodotto dalle discariche Aimag S.p.A. di Medolla:**

Aspirazione del percolato (EER 19 07 03 "Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 17 09 02"), dai bacini di stoccaggio, da effettuarsi secondo il programma settimanale redatto dal tecnico/addetto delle discariche, di norma durante gli orari di apertura degli impianti ma anche presso le discariche chiuse.

Trasporto di percolato e scarico dei rifiuti presso l'impianto di trattamento Aimag Spa di Via Bertuzza di San Marino-Carpi (MO) per il successivo trattamento chimico-fisico (D9).

Le modalità di gestione del sollevamento e dello stoccaggio del percolato presso le discariche nonché di svuotamento delle vasche da parte del fornitore sono descritti all'interno del "Fascicolo Tecnico Discariche – Gestione del percolato nelle discariche Aimag Spa.

Il servizio indicativo è quantificato in 22.000 (ventidueomila) ton/anno

**D. Servizio di aspirazione e trasporto del percolato prodotto dalla discarica Aimag Spa di Fossoli di Carpi:**

Aspirazione del percolato (EER 19 07 03 "Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 17 09 02") dal bacino di stoccaggio da effettuarsi secondo il programma settimanale redatto dal tecnico/addetto delle discariche, di norma durante gli orari di apertura degli impianti ma anche a discarica chiusa.

Trasporto di percolato e scarico dei rifiuti presso l'impianto di trattamento Aimag Spa di Via Bertuzza di San Marino-Carpi (MO) per il successivo trattamento chimico-fisico (D9).

Le modalità di gestione del sollevamento e dello stoccaggio del percolato presso le discariche nonché di svuotamento delle vasche da parte del fornitore sono descritti all'interno del "Fascicolo Tecnico Discariche – Gestione del percolato nelle discariche Aimag Spa"

Il servizio indicativo è quantificato in 7.000 (settemila) ton/anno.

**E. Servizio di aspirazione e trasporto del percolato, delle acque di dilavamento piazzali prodotti dalle discariche e dagli impianti di compostaggio Aimag Spa ad impianti di trattamento diversi dall'impianto di trattamento di San Marino di Carpi:**

Aspirazione dai bacini di stoccaggio presso le discariche e gli impianti di compostaggio di Finale Emilia e Fossoli di Carpi, da effettuarsi secondo il programma settimanale redatto dal tecnico/addetto Aimag Spa di norma durante gli orari di apertura degli impianti, ma anche presso le discariche chiuse.

Trasporto di percolato, acque di dilavamento mediante autocisterna a norma e scarico dei rifiuti presso:



1. *depuratore autorizzato, indicato da Aimag Spa nel raggio di 100 Km dalla discarica e dagli impianti di compostaggio;*
2. *depuratore autorizzato, indicato da Aimag Spa ad una distanza maggiore di 100 Km dalla discarica e dagli impianti di compostaggio).*

Il servizio è indicativamente quantificato come di seguito:

- 3.000 (tremila) ton/anno per il trasporto di percolato dalle discariche e dagli impianti di compostaggio Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, nel raggio di 100 Km dagli impianti Aimag Spa.
- 1.000 (mille) KM per il trasporto di percolato dalle discariche e dagli impianti di compostaggio Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, ad una distanza eccedente i 100 Km dagli impianti Aimag Spa.

Le modalità di gestione del sollevamento e dello stoccaggio del percolato presso le discariche nonché di svuotamento delle vasche da parte del fornitore sono descritti all'interno del "Fascicolo Tecnico Discariche – Gestione del percolato nelle discariche Aimag Spa."

**F. Servizi in emergenza e pronto intervento in caso di incendi, allagamenti ed ostruzioni condotte:**

Presso le discariche il servizio di pronto intervento di trasporto e dispersione acqua sul fronte rifiuti in caso di incendi;

Presso l'impianto di compostaggio servizio di dispersione acqua, prelevata dal sistema antincendio, sul cumulo dei rifiuti in caso di incendio;

Presso tutti gli impianti Aimag Spa oggetto del presente Capitolato, servizio di pronto intervento di aspirazione in caso di allagamenti, perdite od ostruzioni delle condotte.

Nel prezzo del servizio è riconosciuto il diritto di chiamata (**inizio intervento entro le 2 ore dalla chiamata**) quantificato in € 200,00 e l'eventuale maggiorazione oraria del 50% qualora il servizio venga effettuato dalle ore 20.00 alle ore 6.00 e/o nei giorni festivi.

Il servizio è quantificato in 200 (duecento) ore/anno.

**Per l'esecuzione di tutte le prestazioni non viene garantito il raggiungimento di un peso minimo per ogni viaggio.**

**Il tragitto dall'unità locale o deposito della ditta appaltatrice verso gli impianti Aimag Spa oggetti di intervento è sempre compreso negli'oneri del prezzo oggetto a base d'asta.**

**Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di divieto di circolazione mezzi pesanti, previa autorizzazione rilasciata dagli enti preposti.**



AIMAG SpA  
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola  
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005  
NUMERO VERDE 800 018 405  
www.aimag.it info@aimag.it  
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874  
REG. IMP. MO N. 00664670361  
COD. FISC. E P.IVA 00664670361  
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

**Durante il periodo estivo il servizio dovrà essere svolto e organizzato tenendo conto di eventuali ordinanze regionali per la tutela dei lavoratori esposti al sole e al rischio stress termico.**

Di norma le attività di svuotamento delle vasche di stoccaggio del percolato presso le discariche (Mirandola, Medolla e Fossoli di Carpi) e presso gli impianti di compostaggio di Finale Emilia e di Fossoli di Carpi dovranno essere svolte con regolarità e comunque nel pieno rispetto dei programmi di svuotamento redatti dal Committente e nei periodi particolarmente piovosi, prevalentemente con frequenza quotidiana.

Per ciò che riguarda lo svuotamento delle vasche di stoccaggio del percolato delle discariche e dell'impianto di compostaggio di Finale Emilia, sulla base delle necessità gestionali, Aimag Spa predisporrà dei Programmi Settimanali di Svuotamento delle vasche del percolato prodotto e lo fornirà alla ditta aggiudicataria via e-mail.

La ditta aggiudicataria potrà organizzare il programma settimanale dei trasporti come ritiene più idoneo, però nel rispetto tassativo dei suddetti Programmi e delle richieste contingenti di Aimag Spa.

L'appaltatore dovrà adibire un numero di mezzi adeguato alle attività oggetto del servizio e ai programmi di lavoro imposti dal Committente; non saranno ammessi in nessun modo ritardi o inadempienze rispetto ai Programmi di Svuotamento redatti dal Committente e imputabili all'indisponibilità dei mezzi.

Per ciò che riguarda le discariche, in merito alle modalità di svolgimento delle prestazioni, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel fascicolo tecnico "Gestione del percolato delle discariche Aimag S.p.A.", DISC 1.3 allegato al presente capitolato che dovrà per altro essere sottoscritto per accettazione.

L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna a garantire il servizio di svuotamento delle vasche del percolato degli impianti in oggetto nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dalla Committenza e senza arrecare a questa danno alcuno derivante da qualsivoglia inadempienza rispetto alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto.

Tutti i servizi dovranno essere effettuati secondo le richieste della stazione appaltante, considerando che la ditta aggiudicataria dovrà rendersi immediatamente disponibile qualora intervenga un'urgenza o in particolari condizioni straordinarie.



### **Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO**

La durata indicativa dell'appalto è pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Si potrà dar corso all'espletamento delle prestazioni previste in seguito a comunicazione di inizio servizio da parte di Aimag Spa a seguito della sottoscrizione del contratto.  
In caso d'urgenza potrà essere richiesto l'inizio del servizio anche in pendenza di contratto.

Il contratto avrà termine per esaurimento dell'importo contrattuale.

Aimag Spa si riserva fin da ora l'esclusiva facoltà di prolungare l'affidamento per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni tecniche e contrattuali, dando continuità al servizio.

Aimag Spa si riserva fin da ora l'esclusiva facoltà di prolungare l'affidamento per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni.

### **Art. 4 – PREZZI UNITARI A BASE D'APPALTO**

I prezzi unitari a base d'appalto sono definiti nell'Elenco Prezzi Unitari e riportati nel Computo Metrico Estimativo definito sulla base della storicità degli interventi effettuati presso gli impianti; quindi, le relative quantità sono puramente presunte.

Dette quantità presunte potranno variare in più o in meno tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarre motivo per chiedere compensi non considerati nel presente capitolato, prezzi diversi da quelli offerti o indennizzi di qualsiasi natura, all'infuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

I prezzi unitari di cui sopra costituiscono la base per cui, sotto deduzione del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, saranno pagati i servizi di cui all'art.2.

I prezzi sono comprensivi delle mercedi degli operatori della ditta aggiudicataria e dell'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato; è compreso anche l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc.

I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che sarà versata dall'Azienda all'Impresa come previsto dalle vigenti norme di legge.  
Verranno ammesse esclusivamente le offerte al ribasso sugli importi posti a base d'appalto.

I prezzi unitari a base d'asta diminuiti del ribasso che sarà offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio; essi sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Il ribasso, espresso in percentuale, che la ditta concorrente dovrà indicare, è unico per tutti i prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi. Tale ribasso verrà applicato ai singoli importi unitari dell'Elenco Prezzi.

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo anche del periodo di rinnovo e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad euro € 1.193.319,36 (unmilionecentonovantatremilatrecentodiciannove/36) di cui euro 5.619,36 (cinquemilaseicentodiciannove/36) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di 12 mesi è desumibile dal computo metrico estimativo e ammonta a € 596.659,68 (cinquecentonovantaseimilaseicentocinquantanove/68) IVA esclusa, ripartito secondo quanto sottoindicato:

- a) Servizi e attività oggetto del contratto € 593.850,00
- b) Costi connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.809,68

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di eventuale rinnovo alle stesse condizioni contrattuali, pari a 12 mesi, ammonta a euro 596.659,68 (cinquecentonovantaseimilaseicentocinquantanove/68) IVA esclusa, di cui € 2.809,68 di costi connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Si stima che i costi della manodopera sono pari ad euro 77.953,31 (diconsi euro settantasettemilanovecentocinquantatre/31).

## ART. 5- VARIABILITÀ DEI PREZZI

Per l'anno di presentazione dell'offerta non verrà riconosciuta nessuna revisione dei prezzi.

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire Ai sensi dell'art. 60 del Codice con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli



indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui l'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

## **Art. 6 – MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE**

Per l'espletamento dei servizi in oggetto la ditta appaltatrice interverrà con almeno la seguente dotazione di mezzi, sempre disponibili ed in perfetta efficienza, conformi alla normativa, comandati da operatori qualificati e regolarmente assunti, chiaramente compresi nei prezzi unitari offerti:

- minimo n. 5 autoarticolati attrezzati per aspirazione e trasporto percolati ed acque di dilavamento piazzali, rispettanti le vigenti normative in materia ed aventi le seguenti caratteristiche:
  - portata minima di 26 tonnellate;
  - modalità di caricamento:
    - almeno una delle suddette cisterne con sistema di decompressione/vuoto in cisterna;
    - almeno una delle suddette cisterne con pompa volumetrica.
  - almeno una delle suddette cisterne dovrà possedere inoltre:
    - attrezzatura con getto irrigatore di tipo agricolo;
    - aspo avvolgitore completo di tubo ad alta pressione per lavaggi e disostruzioni.

I requisiti richiesti dovranno essere dimostrabili sui libretti di immatricolazione o tramite documentazione allegata.

I mezzi in oggetto devono essere sempre in efficienza e prontamente disponibili a seconda delle esigenze e delle condizioni operative.

## Art. 7 – AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER IL TRASPORTO

La ditta aggiudicataria dovrà possedere iscrizione aggiornata, per ogni mezzo che intenderà impiegare, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.L. vo 152/2006 e s.m.i. avente i seguenti requisiti:

- L'iscrizione, in corso di validità, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 4 – almeno classe B (o superiore)
- codici EER autorizzati:
  - 19 05 99 “Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio dai piazzali di trattamento)”
  - 19 07 03 “Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02”

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre possedere:

- autorizzazione al trasporto merci per conto di terzi per ogni automezzo indicato, contrassegnato sul libretto delle autocisterne o tramite documentazione della Motorizzazione Civile;
- iscrizione o avvenuta richiesta di iscrizione /o rinnovo alla White List ai sensi della L. 190/2012 e del DPCM del 18.04.201

## Art. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:

- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'“Elenco Prezzi Unitari”;
- Il “Computo Metrico Estimativo”;
- La documentazione inerente la sicurezza relativa alle discariche di Fossoli di Carpi, San Marino di Carpi, Mirandola e Medolla (ALLEGATO I al Capitolato Speciale d'Appalto);
- Il Fascicolo tecnico “Gestione percolato delle discariche Aimag Spa” (ALLEGATO I al Capitolato Speciale d'Appalto);
- La documentazione sulla sicurezza relativa all'impianto di compostaggio di Finale Emilia (ALLEGATO II al Capitolato Speciale d'Appalto);
- La documentazione sulla sicurezza relativa all'impianto di compostaggio di Fossoli di Carpi (ALLEGATO II al Capitolato Speciale d'Appalto);
- La documentazione inerente la sicurezza relativa al depuratore e ad alla piattaforma trattamento rifiuti liquidi di San Marino di Carpi (ALLEGATO III al Capitolato Speciale d'Appalto);
- Il “Documento di valutazione dei rischi” per la sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro predisposto dalla ditta aggiudicataria;
- Il Duvri controfirmato;
- L'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria.

## Art. 9 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere sottoscritto, decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine già menzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;
- applicare una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

## Art. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'impresa è tenuta all'esatta osservanza delle norme stabilite nel presente capitolato ed inoltre:

- di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- di tutta la normativa in materia di gestione rifiuti;
- delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- di tutta la normativa in merito al trasporto di merci su strada (Codice stradale...).

## Art. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E RIDUZIONE DELLE GARANZIE

### CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.



## GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

AIMAG S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di AIMAG S.p.A. senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di AIMAG S.p.A., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione







contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AIMAG S.p.A.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A- Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

## RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo,



quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

## **Art. 12 – PAGAMENTI**

La fatturazione dovrà essere mensile.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a **120 gg.** data fattura fine mese a mezzo bonifico su C/C bancario del fornitore sulla base dei quantitativi effettivamente trasportati (verificati tramite i relativi formulari compilati al momento dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto di depurazione di San Marino di Carpi) e/o sulla base delle ore impiegate per gli interventi di spurgo, come risulterà da apposite bolle di lavoro vistate dai tecnici degli impianti di compostaggio e discariche.

La ditta aggiudicataria, prima di procedere all'emissione della fattura, dovrà anticipare tramite e-mail un consuntivo delle attività svolte nel mese di riferimento, suddivise per ogni impianto, al seguente indirizzo: [amministazione.ambiente@aimag.it](mailto:amministazione.ambiente@aimag.it)

Si fa altresì presente, così come riportato dall'art. 13 – Obblighi dell'appaltatore, che “tutti i pagamenti, compreso quello a saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comportano la sospensione del primo pagamento utile, limitatamente per la quota dell'inadempienza accertata, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo”.

## **Art. 13 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni richieste dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla stazione appaltante tramite i referenti tecnici, in merito al servizio descritto nel presente capitolato, ai programmi ed alle condizioni di accesso presso gli impianti.

In particolare, presso l'impianto di trattamento rifiuti liquidi di San Marino di Carpi, l'appaltatore dovrà attenersi rigorosamente alle tempistiche e modalità di scarico indicate dal personale adibito alla conduzione dell'impianto di depurazione; quindi, è fatto divieto di manomettere ogni comando locale presente nell'area a servizio delle apparecchiature.

L'impresa aggiudicataria dovrà nominare un Responsabile Tecnico, sempre reperibile tramite telefono, che fungerà da referente per:

- la corretta e puntuale applicazione delle prestazioni richieste;
- ogni comunicazione tra i tecnici Aimag S.p.A. e l'appaltatore;
- le chiamate in caso d'urgenza/emergenza.

Tale nominativo e relativo numero di telefono di reperibilità dovranno essere formalmente comunicati ad Aimag S.p.A. al momento della stipula del contratto e ogni qualvolta gli stessi mutassero.

L'inadempienza alle disposizioni richieste da Aimag S.p.A. e la mancata reperibilità in caso di urgenza da parte del Responsabile Tecnico della ditta comporteranno la facoltà da parte di Aimag S.p.A. dell'applicazione delle penalità di cui all'art.19 e/o la possibilità dello scioglimento del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di fornire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione:

- i documenti elencati all'art. 16 del presente capitolato speciale;
- il nominativo del referente tecnico dell'appalto e relativi recapiti;
- il fascicolo tecnico "Gestione del percolato delle discariche Aimag" controfirmata per visione e accettazione;
- copia dei libretti di circolazione, che comprovino il rispetto dei requisiti richiesti dei mezzi indicati nell'elenco previsto all'art. 6.

La ditta aggiudicataria ha inoltre l'onere e l'obbligo di:

- adottare nell'espletamento dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- rispettare le procedure indicate da Aimag S.p.A. ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza richieste dalla natura delle prestazioni;
- osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera;
- L'impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio dovrà stabilire un deposito o un'unità locale ubicata entro una distanza massima di 50 chilometri dalla sede Aimag Spa di Mirandola, presso cui mantenere prontamente a disposizione i mezzi richiesti per l'espletamento del servizio;

Qualora l'impresa appaltatrice non disponga della sede operativa, dovrà presentare una dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, di dotarsi di una sede



con le caratteristiche di cui sopra, almeno 20 gg lavorativi prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto.

- operare con macchine ed attrezzature conformi alla normativa, in perfetta efficienza e con la migliore tecnologia;
- detenere presso l'abitacolo dell'automezzo copia dell'atto di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e della documentazione per il trasporto merci per conto di terzi;
- garantire il trasporto e lo scarico del percolato presso l'impianto di trattamento rifiuti liquidi/depuratore in ogni caso ed in ogni condizione atmosferica;
- rispettare la tempestività nell'espletamento dei servizi richiesta dalla stazione appaltante del programma settimanale;
- mettere a disposizione della stazione appaltante in ogni momento un numero di mezzi adeguato al tipo e alla quantità di prestazioni richieste;
- intervenire entro due ore dalla chiamata in caso di situazioni di urgenza/emergenza,
- essere reperibile in seguito a chiamate di emergenza 24 ore al giorno;
- smaltire i rifiuti derivanti dall'esecuzione del servizio secondo quanto previsto dalle specifiche norme;
- predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza delle prestazioni da eseguire.

Tutte le spese inerenti all'espletamento del servizio in oggetto, nel rispetto delle norme di legge, devono ritenersi comprese nei prezzi unitari dell'elenco prezzi.

L'Impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- b) di tutte le direttive che l'Appaltatore impartirà nel corso dell'esecuzione del servizio;
- c) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Impresa sarà obbligata altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- d) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di Aimag Spa.

L'impresa sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma lett. c) e d), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.



Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, per la quota dell'inadempienza accertata senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.

In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi che venga rilevata da Aimag Spa o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, Aimag Spa stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione pari all'importo dell'inadempienza sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad Aimag Spa, né può pretendere il risarcimento dei danni.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui ai punti precedenti l'Impresa non può opporre eccezioni ad Aimag Spa, né può pretendere il risarcimento dei danni. L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare Aimag Spa da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di Aimag Spa per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, Aimag Spa darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

Sarà posto a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.

Il personale assunto dovrà essere in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia di lavoro, a cura e spese dell'Appaltatore, restando inteso che Aimag Spa sarà

sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche in conseguenza di infortuni di ogni genere o di qualsiasi altro evento.

In caso di gravi infortuni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, per i quali sia preannunciata o proposta azione diretta di richiesta di risarcimento danni nei confronti di Aimag Spa si darà immediata comunicazione al soggetto interessato, e si detorrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile per i danni quali conseguenza di rischi specifici propri dell'attività.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

#### **Art. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

La ditta appaltatrice è tenuta inviare i mezzi per il carico del percolato con la cisterna completamente pulita e priva di residui. Aimag Spa si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito. L'appaltatore è tenuto a comunicare ad Aimag Spa successivamente all'aggiudicazione, la tara di ciascun mezzo che verrà utilizzato per l'erogazione del servizio di aspirazione e trasporto percolato; Aimag Spa si riserva la facoltà di rilevare in qualsiasi momento la tara del mezzo.

Aimag Spa effettuerà campioni sui rifiuti trasportati senza che l'appaltatore possa addurre tale richiesta a giustificazione di ritardi nell'erogazione del servizio o di modifica del Piano di Svuotamento del percolato.

Qualora Aimag Spa riscontri anomalie rispetto a quanto sopra riportato, cioè tara non conforme, difforme composizione del rifiuto od omissioni di informazioni, si avvarrà delle penali di cui all'art. 19 fino alla eventuale risoluzione del contratto

#### **Art. 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag S.p.A. che di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
  - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
  - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
  - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subcontraenti
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag Spa almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

## **Art. 16 – DOCUMENTI E COSTI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO**

L'appaltatore dovrà fornire prima dell'inizio del servizio:

1. Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.L. vo n.81 del 09.04.2008 e s.m.i., in relazione ai rischi specifici propri delle attività oggetto del presente appalto;
2. elenco dei dipendenti che possono operare presso gli impianti oggetto dell'appalto di cui all'art. 1 comma 2, e il nominativo del responsabile;
3. elenco dei DPI e dei DPC forniti ai dipendenti per le lavorazioni presso gli impianti;
4. elenco mezzi/attrezzature che possono essere utilizzati per l'esecuzione dei lavori all'interno delle gli impianti oggetto dell'appalto di cui all'art. 1 comma 2;
5. autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa a:
  - formazione del personale per l'utilizzo dei dpi e dpc impiegati,
  - conformità dei mezzi, delle attrezzature e dei dpi;
6. copia attestati di formazione del personale per l'utilizzo delle imbracature (solo nel caso siano previsti lavori in quota);
7. nominativo della/e figura/e del rappresentante legale della ditta e del Responsabile Tecnico per il contratto/appalto.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'appaltatore, Aimag Spa. valuta la necessità di aggiornare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

L'appaltatore può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza di cui sopra entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione del servizio.



All'interno del Computo Metrico Estimativo, come derivante da quanto indicato nel DUVRI, vengono riportati i costi relativi alla gestione dei rischi derivanti da interferenze. Tali costi, non soggetti a ribasso d'asta, possono subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI.

Durante l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare le misure di sicurezza indicate:

- nelle informative relative alla sicurezza sul lavoro fornite alle ditte operanti negli impianti Aimag S.p.A., redatte ai sensi dell'art. 26 del D.L. vo n. 81 del 09.04.2008;
- nel Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori predisposto dall'appaltatore stesso;
- nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto per ogni impianto (DUVRI);
- nei Piani delle Emergenze Ambientali redatti da Aimag S.p.A. per ogni singolo impianto.

Il Piano delle Emergenze Ambientali contiene le procedure da seguire in caso di intervento d'urgenza. Il Piano identifica le possibili situazioni di emergenza ambientale e definisce come si deve agire per riportare la situazione alla normalità e contenere le problematiche ambientali che ne possono derivare.

I contenuti di questo Piano devono essere tenuti in considerazione durante la redazione dei documenti della sicurezza, in modo da poter valutare i rischi correlati con questo tipo di attività.

In generale, il piano stabilisce:

- i nominativi delle persone incaricate alla gestione delle emergenze;
- le modalità con cui deve essere attivato l'allarme;
- le procedure che devono essere attuate dalle persone incaricate alla gestione delle emergenze.

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuali previsti.

La stazione appaltante si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice Civile.

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la stazione appaltante informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

## **Art 17 – CANTIERE DISCARICHE DI MEDOLLA E FOSSOLI DI CARPI**

Le discariche per rifiuti non pericolosi di Aimag S.p.A. site a Medolla, via Campana 16 e Fossoli di Carpi, Via Valle, 21, per la natura delle attività che vi vengono svolte, sono definite “cantiere” ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/08, tuttavia in accordo con i relativi Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione, le attività oggetto del presente appalto non rientrano nel Titolo IV e verranno gestite tramite DUVRI.

## **Art. 18 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

### **SUBAPPALTO**

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla “Stazione Appaltante”, che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

È assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di AIMAG.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice degli appalti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo



AIMAG SpA  
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola  
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005  
NUMERO VERDE 800 018 405  
www.aimag.it info@aimag.it  
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874  
REG. IMP. MO N. 00664670361  
COD. FISC. E P.IVA 00664670361  
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice appalti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Aimag SpA rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag SpA per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui Aimag SpA



provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da Aimag SpA. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.



Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

## PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, allo stesso tempo, sommato ad

eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Aimag SpA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

## Art. 19– INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento del servizio previsto, ovvero mancate reperibilità di cui all'art. 13, Aimag Spa potrà svincolarsi dai rapporti contrattuali con la ditta aggiudicataria e/o rivalersi sul deposito cauzionale applicando le seguenti penali:

- € 500,00 per ogni viaggio programmato sino al 3° giorno di ritardo;
- € 700,00 al giorno dal 4° in poi;
- € 500,00 per tara non conforme con quella dichiarata.

Per le inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario, Aimag Spa applicherà una penale dell'importo di € 1.000,00, addebitando inoltre alla ditta tutti i costi sostenuti per fronteggiare le difficoltà che da ciò fossero derivate, oltre agli eventuali danni causati dalla mancata effettuazione del servizio, ad esempio mancata reperibilità o ritardo in caso di emergenze ambientali, mancato rispetto delle norme comportamentali o delle norme accessi ai siti non presidiati degli impianti Aimag Spa.

Per l'applicazione delle penali di cui sopra verranno emesse fatture dedicate nei confronti dell'appaltatore, soggette all'iva di legge.

A causa di ciò Aimag Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Nei seguenti casi non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale:

- esecuzione di interventi non richiesti;
- esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

Qualora l'Impresa Appaltatrice intercorra in tre penali per inadempienza durante il corso dell'esecuzione del servizio oggetto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- per interruzione ingiustificata del servizio;

- per mancato inizio del servizio entro il termine massimo di 10 giorni contrattualmente fissato;
- qualora si verifichi la cessione a terzi, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente da Aimag Spa;
- per apertura di una procedura concorsuale e di richiesta di concordato preventivo nei confronti della ditta aggiudicataria;
- per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività della ditta fornitrice;
- per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie e della normativa sulla gestione dei rifiuti;
- per inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario;
- per mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per il servizio, ovvero utilizzo di personale senza il rispetto delle norme previste dal contratto nazionale di settore.

Nelle ipotesi di cui sopra Aimag S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto del servizio, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad Aimag S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.

All'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più da Aimag S.p.A. (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento dell'appalto ad altra ditta, nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

La sottoscritta impresa aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Le somme dovute ad Aimag Spa a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

## **Art. 20 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO**

Aimag Spa non accetterà tratte e/o cessione di credito.

### **Art. 21 – RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 22 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.

### **Art. 23 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.



## Art. 24 CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da Aimag in esecuzione del D.Lgs. 231/2001. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

## Art. 25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad Aimag S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## ALLEGATI

- I. Documentazione gestione e sicurezza relativa alle discariche di Fossoli di Carpi, Mirandola, Medolla, San Marino di Carpi:



- Informativa inerenti i rischi per la sicurezza presenti nelle discariche;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;;
- Piani di gestione delle emergenze ambientali;
- Planimetrie;
- Fascicolo Tecnico DISC 1.3 “Gestione del percolato delle discariche Aimag”.

II. Documentazione sicurezza relative agli impianti di compostaggio di Finale Emilia e di Fossoli di Carpi:

- Informativa inerente i rischi presenti nelle aree;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- Regolamento accessi;
- Piano generale di emergenza ed evacuazione;
- Planimetrie.

III. Documentazione sicurezza relativa al depuratore di San Marino di Carpi

- Informativa inerente i rischi presenti nell’area;
- Norme comportamentali;
- Planimetria.